

Mozione n. 359

presentata in data 1 giugno 2023

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Richiesta di interpretazione autentica ai fini applicativi di quanto previsto a capitolo 12 del Piano regionale di gestione dei Rifiuti (PRGR)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- L'art. 199 del D.lgs. 152/06 prevede, al comma 1, che: *“Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti”*;
- con la D.A.C.R n 128 del 14 aprile 2015 “Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), redatto in attuazione dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, la nostra Regione si è dotata del Piano di gestione dei rifiuti.

Preso atto che

- Il Piano regionale di gestione dei Rifiuti (PRGR) ha elaborato, per ciascuna tipologia impiantistica di recupero o di smaltimento, i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti;
- Con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 / 2018 ad oggetto: *“Approvazione della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal piano regionale di gestione rifiuti”*, sono state individuate le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri di localizzazione definiti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti”.

Vista

la nota ARES 2020-7646779 del 16 dicembre u.s. con la quale la Commissione europea ha posto l'attenzione sulla mancata ottemperanza, da parte dell'Italia, dell'obbligo di adeguare i piani regionali di gestione dei rifiuti e i programmi di prevenzione dei rifiuti al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/851, chiedendo alle autorità italiane di comunicare tali piani e programmi il prima possibile, e comunque entro il 1° marzo 2021.

Preso atto che

- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente, al paragrafo 12.8 della parte seconda, denominata “descrizione dei criteri localizzativi e tipologie di impianto ai quali devono essere applicati”, tabelle 12.8-1 e 12.8-2, pagine 359 e 360, prevede, per quanto riguarda la localizzazione delle discariche, una deroga dalla distanza minima di 2.000 metri dai centri abitati e funzioni sensibili, riducendola a soli 500 metri qualora la maggior parte dei rifiuti che si prevede di abbancare nella discarica sia composta da rifiuti classificati come “urbani non pericolosi”.

Visto che

alla Tabella 12.8-1: "Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali", pag. 618 del PRGR in vigore, è riportato che: "le Discariche D1, D5 devono essere a una distanza di almeno 2.000 metri".

Preso atto che

- Il progetto depositato alla Provincia di Pesaro e Urbino dalla ditta xxxxxxx S.r.l., ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'autorizzazione di una discarica in località Riceci, Comune di Petriano, con conferimento di 5 milioni di metri cubi di rifiuti in 25 anni, prevede la collocazione dell'impianto ad una distanza dal centro abitato inferiore ai 2.000 metri;
- La presentazione del progetto di cui sopra troverebbe riscontro nella modifica dell'articolo 183 del TUA riguardo la nuova definizione di rifiuti urbani.

Ricordato che

- nella seduta dell'Assemblea legislativa n. 101 del 21/02/2023 è stata discussa la mozione n. 294 ad oggetto: "Aggiornamento PRGR in particolare riguardo gli impianti per recupero e smaltimento rifiuti";
- a seguito dell'intervento dell'assessore competente e della discussione assembleare, la suddetta mozione è stata respinta dall'Assemblea legislativa

Vista

la deliberazione n. 29 approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 febbraio 2022, n. 59 ad oggetto: "Interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015"

IMPEGNA

il Presidente e l'Assessore competente a:

1. a procedere con urgenza alla predisposizione di un atto di interpretazione autentica in merito alla tabella 12.8-1 del PRGR, nella parte in cui stabilisce che per gli impianti di discarica "*ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri*", rispetto all'avvenuta modifica dell'art.183 del TUA riguardo la nuova classificazione dei rifiuti urbani.
2. presentare al Consiglio-Assemblea Legislativa delle Marche la proposta di deliberazione amministrativa "Interpretazione autentica" resa ai fini applicativi di quanto previsto al punto 1.